

IPOTESI DI ACCORDO

Addì 18 luglio 2012 in Roma, presso la Sede dell'Assistal, si sono incontrati:

EMICOM SERVICE SRL e SEMITEC SRL rappresentata da Simone Cascioli
ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Ricciardi
FIM-CISL Nazionale rappresentata da Adolfo Pierotti e le rispettive strutture territoriali
FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Candido Omiciuolo e le rispettive strutture territoriali
UILM-UIL Nazionale rappresentata da Guglielmo Gambardella e le rispettive strutture territoriali
RSU territoriali rappresentate dai rispettivi membri

e sono divenuti alla seguente

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE

1. REPERIBILITA'

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL applicato in azienda ed il principio della non programmabilità degli interventi in reperibilità, si intende definire la seguente normativa comune a tutto il territorio nazionale per interventi, da effettuarsi al di fuori del normale orario di lavoro, sugli impianti gestiti.

Gli operatori reperibili, che saranno dotati di telefono cellulare e veicolo aziendale, dovranno essere presenti sul luogo della chiamata entro i tempi previsti dal contratto d'appalto cui si riferiscono i loro interventi.

I medesimi utilizzeranno le attrezzature aziendali analogamente a quanto in loro dotazione per il normale servizio diurno. Essi usufruiranno - salvo casi eccezionali e temporanei - per i servizi di reperibilità dell'automezzo aziendale, il cui utilizzo è riservato esclusivamente ad interventi lavorativi.

L'utilizzo eventuale di autoveicoli di proprietà personale per il servizio di reperibilità dovrà essere concordato con il lavoratore ed, in ogni caso, preventivamente autorizzato dai Responsabili di riferimento. In tale caso i rimborsi chilometrici saranno effettuati secondo le tariffe ACI (pubblicate annualmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imponibile fiscale e previdenziale), relativamente alle singole autovetture.

L'Azienda s'impegna inoltre ad una costante ricerca per limitare il ricorso alla reperibilità ed attuare tutte le possibili soluzioni tecnologiche atte a rendere lo svolgimento del servizio medesimo più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità tecnico / operativa e gestionale.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

Il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e quello necessario al successivo rientro presso l'abitazione del lavoratore, seppur retribuito con le maggiorazioni per lavoro straordinario e ritenuto utile ai fini di quanto previsto in tema di riposi compensativi dal presente accordo, resta considerato, a tutti i fini ed effetti contrattuali e di legge, quale tempo di viaggio.

Di norma gli operatori reperibili si alterneranno con una rotazione del turno di sette giorni da lunedì (giorno montante) al successivo lunedì mattina.

Su richiesta della RSU, le parti si incontreranno annualmente al fine di una verifica sul sistema di reperibilità.

L'azienda si impegna a comunicare ai lavoratori interessati i turni di reperibilità entro l'ultimo giorno di due mesi precedenti a quello di turnazione in reperibilità.


Alle persone impiegate in servizio di reperibilità verrà riconosciuta un'indennità di reperibilità pari ad euro 110,00 (centodieci/00) lordi per ogni sette giorni così ripartiti:

- euro 25,00 (venticinque/00) lordi giornalieri per i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali;
- euro 12,00 (dodici/00) lordi giornalieri per lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

In considerazione del trattamento economico di miglior favore riconosciuto nei capoversi precedenti rispetto a quanto contrattualmente stabilito, le parti si danno espressamente atto che nella voce "indennità di reperibilità" è già ricompreso "il compenso per ogni chiamata da parte dell'azienda seguito da intervento effettivo" stabilito dal vigente CCNL.

L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici connessi alle prestazioni di reperibilità vengono quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tali trattamenti economici siano esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Qualora l'intervento in reperibilità iniziasse o si protrasse durante l'arco temporale 24,00 - 07.00 di una giornata lavorativa, il lavoratore reperibile dovrà fruire di un riposo compensativo di durata pari alle ore


Gianpiero Sobò

effettivamente prestate in reperibilità nel suddetto arco temporale. In tale fascia oraria, per le ore effettivamente prestate per l'intervento verrà pertanto corrisposta unicamente la maggiorazione del 30%. Il personale direttivo è escluso dall'applicazione del presente punto dell'accordo.

2. BUONO PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA ALL'INTERNO DELLA SEDE E DEI CENTRI OPERATIVI

Riconoscimento per tutto il personale dipendente che opera all'interno della sede e dei centri operativi, con esclusione di quello inquadrato con qualifica di dirigente e di quadro, di un Buono Pasto di valore omogeneo su tutto il territorio nazionale pari ad un valore nominale, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per almeno n. 4 ore, di € 6,50 (sei/50) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. INQUADRAMENTO

Le parti concordano, fermo restando quanto previsto dalla declaratoria contrattuale prevista dal vigente CCNL, di riconoscere il livello 4° al personale dipendente, stabilmente assegnato a mansioni di magazziniere in Emicom Service e Semitec secondo il seguente criterio:

- Anzianità nella mansione (anche convenzionale) di almeno 48 mesi: passaggio al 4° livello entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- Anzianità nella mansione (anche convenzionale) di almeno 36 mesi ma inferiore a 48 mesi: passaggio al 4° livello entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

Le parti s'impegnano altresì ad aprire entro l'anno 2012 una disamina relativamente all'inquadramento di quei lavoratori che nell'esercizio delle loro attività e mansioni operative presentano caratteri di polifunzionalità.


4. PREMIO DI RISULTATO

Le Parti concordano che, stante la situazione generale di mercato, è opportuno avviare il confronto per la definizione dell'istituto del premio di risultato a decorrere dal mese di novembre p.v.

5. PERIODO DI VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo ha validità TRIENNALE, con decorrenza 01.01.2013.
Il presente accordo aziendale trova validità su tutto il territorio nazionale per tutto il personale dipendente di Emicom Service Srl e Semitec Srl al quale è applicato il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti, in organico alla data di sottoscrizione del presente accordo e di futura assunzione.
Il trattamento di cui al presente accordo costituisce una disciplina unitaria ed inscindibile, migliorativa del CCNL applicato in azienda che sostituisce ogni diversa regolamentazione aziendale per le materie oggetto del presente accordo.

FIM Cisl




FIOM CGIL




UTM UIL



RSU EMICOM SERVICE & SEMITEC SRL



EMICOM SERVICE SRL
SEMITEC SRL



ASSISTAL

